



00192 Roma, Via Pompeo Magno, 7 - Tel. 06.8072791
20123 Milano, Via Morigi, 2/A - Tel. 02.86464311

Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
marinella.dinnocenzo@asl.rieti.it

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti
direzione.amministrativa@asl.rieti.it

RUP
Ing. Antonino Germolè
a.germole@asl.rieti.it

Responsabile Bilancio
Dott.ssa Antonella Rossetti
a.rossetti@asl.rieti.it

e p.c.
UOC Tecnico Patrimoniale
Dott. Roberto Grillo
r.grillo@asl.rieti.it

Roma, lì 22 novembre 2022

AZIENDA SANITARIA LOCALE–ASL DI RIETI/ Fallimento Olicar Gestione S.r.l.:1)
Opposizione a D.I. (Tib. di Asti, Sez. Fall.re, dott. Bottallo, R.G. n. 981/2021)
2) Opposizione a D.I. (Tib. di Asti, Sez. Fall.re, dott. Bottallo, R.G. n. 986/2021)

Pregiatissimi,

ad integrazione della precedente relazione del luglio 2022, si procede all’aggiornamento dello stato dei giudizi.

Per quanto riguarda i due procedimenti pendenti dinanzi il Tribunale Ordinario di Asti-Sezione Fallimentare entrambi affidati Giudice dott. Bottallo e contraddistinti con RG n.981/2021 ed RG n.986/2021, la prossima udienza è fissata per il 16.01.2023 sempre per la definizione della transazione.

Per quanto attiene invece il giudizio RG n. 5723/2022 pendente innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Imprese, Giudice dott. Ruggiero la prossima udienza è fissata per il giorno 27.03.2023 per la decisione sull’ammissione dei mezzi istruttori.

Si ribadisce che la transazione consentirà il recupero delle somme riconosciute dovute alla ASL per € 917.553,82 oltre a consentire l’azzeramento degli interessi moratori che per la sola fattura n. 104339/2019 registrata nella contabilità aziendale in data 14.02.2020 a titolo di canone trimestre 2019 ammonterebbero ad oggi ad € 238.391,07.

Si ritiene utile, inoltre, segnalare una recente decisione pubblicata il 25 febbraio 2022 con la quale la Corte dei Conti dell'Umbria Sezione Giurisdizionale, Perugia, ha stabilito che costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa. Il danno erariale è stato determinato in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione. La Corte dei Conti Umbra, in particolare, ha rimproverato ai direttori generali succedutisi nell'incarico di avere ritirato l'adesione a un accordo transattivo già raggiunto tra le parti, che avrebbe consentito un contenimento significativo dei costi. Nella decisione è stata richiamata la giurisprudenza in materia secondo la quale, così come è sindacabile la scelta di addivenire a una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa. Ciò in applicazione del principio generale in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella "esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici".

Alla luce dei principi richiamati dalla Corte dei Conti Umbra non possono che ribadirsi le considerazioni sulla convenienza della transazione - tra la ASL di Rieti ed il Fallimento Olicar Gestione Srl - espresse nella precedente relazione.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Vincenza Di Martino